



P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it

PEC: novellara@cert.provincia.re.it

Nr. 95 Reg. deliberazioni

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA.

L'anno **duemiladodici**, questo giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore 17:30 in NOVELLARA nella Sede Comunale, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale , con l'intervento dei Signori:

Nominativo	Funzione	Presente/Assente
DAOLI RAUL	Sindaco	Presente
CANTARELLI BARBARA	Assessore	Presente
SALMI YOUSSEF	Assessore	Presente
SANTACHIARA PAOLO	Assessore	Presente
GELOSINI ROBERTO	Assessore	Presente
GHIZZI MARIA	Assessore	Assente

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **1**

La seduta è presieduta dal Sindaco **Daoli Dott. Raul**.

Assiste alla seduta il Segretario **Bova Dott. Luigi**.

Il presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE l'art. 2 della Legge n. 241/1990 – già novellato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 69/2009 - disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso";

CHE i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

CHE gli stessi termini procedurali, tenuto conto di quanto disposto dalla citata disposizione normativa, sono demandati ad apposita disciplina regolamentare, in assenza della quale, il termine ordinario è fissato in trenta giorni, fatti salvi i termini stabiliti direttamente dalla legge;

CHE, peraltro, la regolamentazione dei termini del procedimento s'interseca con l'istituto del silenzio (silenzio-assenso, silenzio-rigetto);

CHE, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012, la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti;

CHE la disposizione sopra citata ha completamente novellato l'art. 2, comma 9, della Legge n. 241/1990, introducendo, tra l'altro, i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies, i quali, sostituendo il vecchio disposto, ora abrogato (secondo cui la mancata approvazione del provvedimento nei termini costituiva elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale), così recitano:

"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.";

CHE, ai sensi dell'art. 2 bis della stessa Legge n. 241/1990, disciplinante le "Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento" -

articolo introdotto dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009 – le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

RILEVATO che il **commissario ad acta** è una figura prevista dal codice del processo amministrativo e che tale funzionario pubblico viene nominato, normalmente, dal giudice amministrativo nell'ambito del giudizio di ottemperanza al fine di emanare i provvedimenti che avrebbe dovuto emettere l'Amministrazione inadempiente, mentre con la modifica della L. 241/90, sopra richiamata, ad opera del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, il commissario ad acta può essere nominato anche dal Dirigente/Apicale ex art. art. 1, comma 9-ter, sopra integralmente riportato;

ATTESO:

CHE il Comune di Novellara intende riconoscere il ruolo, di cui al comma 9 bis dianzi esplicitato, al Segretario Comunale, che di fatto è l'unico apicale con poteri di coordinamento dei Responsabili di Settore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 107 TUEL nonchè dell'art. 12, comma 4, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

CHE l'art. 24 del vigente regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi già attribuisce poteri di annullamento, revoca e sospensione degli atti al Segretario generale nei confronti dei Responsabili di Servizio nonché a questi ultimi nei confronti dei Responsabili dei procedimenti;

CHE i Responsabili di Settore sono direttamente responsabili dei procedimenti di competenza, a meno che non abbiano, con atto formale, individuato come Responsabile un loro Collaboratore ed il relativo sostituto in caso di assenza ed impedimento;

CHE, conseguentemente, si può conferire al Segretario Comunale – rendendo di ciò edotti tutti i cittadini e le imprese - l'esercizio dei poteri sostitutivi verso i funzionari ritardatari ed inadempienti nei procedimenti ad istanza di parte, nonché, nei procedimenti d'ufficio, garantendo, così, la funzione sostitutiva in caso d'inerzia o di ritardo, da parte del Responsabile, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico;

CHE la funzione sostitutiva contempla anche la nomina dell'eventuale commissario ad acta;

CHE i procedimenti sostitutivi devono essere espletati entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;

ACQUISITI i pareri favorevoli allegati resi ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) - **Di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) - **Di dare atto** che i Responsabili di Settore sono direttamente responsabili dei procedimenti di competenza, a meno che non abbiano, con atto formale, individuato come Responsabile un loro Collaboratore ed il relativo sostituto in caso di assenza ed impedimento;
- 3) - **Di dare atto**, altresì, che i termini di conclusione dei procedimenti sono stati fissati con il regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, approvato con delibera consiliare n. 49 del 22/07/2010, fatto salvi i termini stabiliti direttamente dalla legge;

- 4) - **Di dare** applicazione al disposto, di cui all'art. 2, commi 9 e segg., della novellata Legge n. 241/1990, individuando nel Segretario Comunale dell'Ente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Segretario, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento con il connesso potere, all'occorrenza, di nominare un commissario ad acta, autorizzando il Responsabile del Servizio economico/finanziario ad assumere il relativo impegno di spesa sull'apposito capitolo che verrà istituito nel PEG ed allo stesso assegnato;
- 5) - **Di dare atto**, impegnando in tal senso il Segretario generale, che i procedimenti sostitutivi devono essere espletati entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;
- 6) - **Di impegnare** il Segretario Generale, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare alla Giunta i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti;
- 7) - **Di dare** ampia pubblicità al contenuto della presente deliberazione anche sul sito web istituzionale del Comune di Novellara, contenendo, essa, informazioni di immediato interesse dei cittadini, stabilendo che l'intervento sostitutivo deve essere attivato da parte del privato con apposita richiesta da far pervenire al protocollo dell'Ente indirizzata al Segretario ed al Vice Segretario ovvero tramite PEC e che i termini iniziano a decorrere dalla data di effettiva conoscenza della richiesta da parte del Segretario generale, tenuto conto che lo stesso svolge la propria attività su due comuni, ovvero del suo sostituto;
- 8) - **Di rendere** la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.